



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

Divisione XII – Ispettorato territoriale Veneto

Unità Operativa Amministrazione e Autorizzazioni

Oggetto: Determina di programmazione sessione d'esami per l'ottenimento della patente di radioamatore per l'anno 2021.

IL DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO VENETO

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 136 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che prevede che, per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, è necessario il possesso da parte del richiedente della relativa patente di operatore di cui all'allegato n. 26 del medesimo decreto legislativo, e che per il conseguimento della patente devono essere superate le relative prove di esame;

Visto il decreto 1° marzo 2021 recante “Modifiche all'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”, recante la normativa tecnica di disciplina dell'attività radioamatoriale”;

Visto l'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ed in particolare gli articoli dal 2 al 5;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 2 del suddetto allegato n. 26 nella parte in cui rinvia ad un provvedimento del direttore generale per le attività territoriali la disciplina delle modalità e delle procedure della prova d'esame, che può essere svolta anche con modalità a distanza;

Visto il sub allegato D del suddetto allegato n. 26 recante il programma di esame per il conseguimento della patente di radioamatore;

Visto il decreto 18 settembre 2020, recante “Modifica per l'anno 2020 della modalità di espletamento dell'esame per il conseguimento della patente radioamatoriale, in ragione dell'emergenza COVID-19”;

Visto il Decreto del Direttore Generale del 20/04/2021 ns prot. 60063 sulle modalità di espletamento degli esami per il conseguimento della patente di operatore radioamatoriale per l'anno 2021;

Ritenuto opportuno individuare, anche per l'anno 2021, modalità di espletamento delle procedure d'esame che ne consenta lo svolgimento in sicurezza, tenuto conto del perdurare dello stato di incertezza dovuto al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

determina

1. Per l'anno 2021, l'esame per il conseguimento della patente di operatore radioamatoriale di cui all'art. 136 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 è costituito da una prova orale a distanza;

Via Torino 88 – 30172 Venezia

Mail: it.veneto@mise.gov.it

Pec: dgat.div07.ispvnt@pec.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

Divisione XII – Ispettorato territoriale Veneto

Unità Operativa Amministrazione e Autorizzazioni

2. La sessione d'esame per l'anno 2021 sarà unica. Il termine di presentazione delle domande (sub allegato F dell'allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni) è fissato al 30.9.2021. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre tale, tutte quelle che arriveranno dopo tale termine, saranno ammesse alla sessione successiva. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo. Le sedute delle sessioni d'esame, saranno stabilite con un ulteriore atto, in base al numero di richieste pervenute e si svolgeranno tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2021.
3. Le domande già presentate ed acquisite presso questo Ispettorato sono fatte salve. Alle stesse verrà richiesta eventuale integrazione documentale, ove necessario, da presentare entro e non oltre la data fissata per la presentazione delle domande d'esame;
4. Le domande per l'ottenimento della patente senza esami pervenute successivamente al 22 marzo 2021, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che modifica l'all. 26 del Dlgs. 259/2003, non possono essere accolte, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto, che prevede esclusivamente l'esonero parziale dalle prove di esame per il conseguimento della patente di radioamatore. Coloro che vorranno sostenere l'esame, dovranno presentare nuova istanza (sub allegato G dell'allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni) per sostenere la prova d'esame con esonero parziale, sono fatti salvi i documenti già presentati ed in possesso di questa Amministrazione;
5. Le commissioni esaminatrici, nominate ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 5 agosto 1966, n.1214 recante "Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori", saranno nominate con atto successivo e saranno composte da 5 membri: il Presidente, il segretario, un membro designato dall'IT Veneto, uno dal Ministero della Difesa e uno dall'Associazione radioamatori italiani (ARI). Per ogni membro sarà designato un sostituto;
6. La prova orale consisterà in un colloquio telematico individuale teso ad accertare la preparazione del candidato. L'esame verrà svolto utilizzando una piattaforma di video/audio-conferenza on line gratuita a scelta della commissione d'esame e, previa informativa e consenso dei candidati, verrà registrato in formato digitale;
7. La comunicazione di convocazione per il sostenimento della prova d'esame è inviata almeno 7 giorni lavorativi prima della prova tramite e-mail o *pec*. I candidati dovranno, pertanto, fornire all'atto della richiesta di ammissione alla seduta d'esame un indirizzo pec o mail valido. La comunicazione indicherà anche la modalità operative e gli strumenti telematici con cui il candidato dovrà attuare il collegamento alla piattaforma informatica scelta per sostenere il colloquio. Il collegamento potrà avvenire anche dalle sedi delle associazioni radioamatoriali che si rendano disponibili al riguardo;

Via Torino 88 – 30172 Venezia

Mail: it.veneto@mise.gov.it

Pec: dgat.div07.ispvnt@pec.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

Divisione XII – Ispettorato territoriale Veneto

Unità Operativa Amministrazione e Autorizzazioni

8. Per lo svolgimento della prova d'esame, la commissione esaminatrice predispone tre buste in ciascuna delle quali sono inseriti cinque quesiti inerenti gli argomenti indicati nel programma d'esame di cui al sub allegato D dell'allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui tre riferiti alle materie indicate nella parte A (Questioni di natura tecnica) ed una per ciascuna delle materie di cui alla parte B (Regole e procedure d'esercizio nazionali ed internazionali) e alla parte C (Regolamentazione nazionale e internazionale dei servizi di radioamatore e di radioamatore via satellite). Il candidato sceglie una delle tre buste i cui quesiti sono allo stesso somministrati per l'accertamento della relativa preparazione;
9. Per i candidati ammessi agli esami ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato n. 26, con esonero parziale dalla prova di esame degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D, la commissione esaminatrice predispone tre buste in ciascuna delle quali sono inseriti tre quesiti inerenti gli argomenti indicati nel programma d'esame di cui al sub allegato D, riferiti alle materie indicate nella parte B (Regole e procedure d'esercizio nazionali ed internazionali) e nella parte C (Regolamentazione nazionale e internazionale dei servizi di radioamatore e di radioamatore via satellite). Ciascun candidato sceglie una delle tre buste i cui quesiti sono allo stesso somministrati per l'accertamento della relativa preparazione;
10. L'esame s'intende superato ove il candidato risponda correttamente a tre quesiti per i candidati di cui al comma 8 e due quesiti per i candidati di cui al comma 9. La commissione esaminatrice, accertata la corretta risposta ai predetti tre o due quesiti, dichiara concluso positivamente l'esame esentando il candidato dalla somministrazione degli eventuali quesiti residui. Analogamente, la commissione dichiara concluso negativamente l'esame non appena accerta che, tenuto conto delle risposte fornite e dei quesiti ancora da somministrare, il candidato non sia in grado di raggiungere il coefficiente minimo di risposte corrette necessario al superamento dell'esame;
11. Ai candidati che abbiano superato la prova di esame è rilasciata la certificazione HAREC (sub allegato E dell'allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni elettroniche);
12. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale degli Ispettorati Territoriali.

La Dirigente
Dott.ssa Carmela Cucca